

Norme & Tributi Giustizia e sentenze

Intercettazioni più ampie se i fatti sono gli stessi

Cassazione

Risultati utilizzabili anche se l'imputazione è stata riqualificata

Necessaria per l'identità degli eventi che hanno reso possibile l'autorizzazione

Giovanni Negri

Le intercettazioni autorizzate per indagare sul reato di corruzione sono utilizzabili anche se il capo di imputazione cambia e si converte in abuso d'ufficio. È necessario però che i fatti siano gli stessi; se così non è allora le intercettazioni non saranno utilizzabili e si procederà alla prova di resistenza per verificarne la gravità indiziaria. Questa la conclusione della Cassazione con la sentenza n. 23244 della Sesta sezione penale depositata ieri.

La sentenza mette in evidenza come, per una corretta motivazione che sorregga l'autorizzazione, è necessario che il giudice renda evidenti le ragioni che lo spingono ad accogliere le richieste del pubblico ministero, perché proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, devono essere considerate indispensabili per l'accertamento del fatto specifico al quale fanno riferimento le indagini e per l'identificazione dei responsabili.

Se poi il collegamento è relativo a un soggetto non indagato la necessità di corroborare la relazione

tra l'indagine in corso e la persona intercettata è ancora più stringente; il giudice dovrà indicare puntualmente le ragioni investigative che rendono indispensabile l'intercettazione e motivi per cui la persona interessata dovrebbe essere informata dei fatti.

In caso di modifica della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in un altro fatto-reato però non suscettibile di richiesta di intercettazione, l'inutilizzabilità delle intercettazioni che hanno reso necessaria la riformulazione «opera solo se i presupposti per disporre il mezzo di ricerca della prova man-cassero già al momento in cui il procedimento autorizzativo si è compiuto e perfezionato attraverso il controllo del giudice». I risultati dell'operazione di ascolto delle comunicazioni autorizzate in maniera corretta restano invece pienamente

I PUNTI CHIAVE

Il caso

Alla Cassazione era stato sottoposto il quesito sull'utilizzabilità di intercettazioni inizialmente disposte per fatti di corruzione e poi riqualificati in abuso d'ufficio, reato che esclude l'uso di intercettazioni

La soluzione

Per la Corte l'utilizzo delle operazioni di ascolto è possibile, ma i fatti devono essere i medesimi

utilizzabili rispetto a tutti i fisiologici sviluppi del procedimento.

La sentenza tuttavia non ignora la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra esigenze diverse: da una parte la necessità di non considerare inutilizzabili i risultati delle intercettazioni in presenza di un fatto storico rimasto sostanzialmente inalterato rispetto a quello autorizzato, ma solo non completamente riscontrato per effetto dei cambiamenti emersi proprio in seguito ai risultati dell'intercettazione; dall'altra, la volontà di evitare abusi che potrebbero verificarsi con il ricorso pretestuoso alla descrizione di un fatto-reato autorizzabile per aggirare i limiti previsti dal Codice di procedura penale.

Se la fattispecie è patologica, afferma la pronuncia, ed è il caso di divergenza tra fatto-reato di cui si chiede intercettazione e risultati investigativi, allora il controllo del giudice deve rilevare la mancata corrispondenza e negare l'autorizzazione; se invece non si è in presenza di aggiramento dei divieti di legge, allora vanno considerati elementi come la provvisorietà dell'addebito, la fluidità degli elementi raccolti, la loro possibile modificazione, «ciò che rileva è che al momento in cui viene disposta l'intercettazione vi siano i presupposti previsti dalla legge».

Toccherà così al giudice effettuare la verifica finale per accertare la coincidenza dei fatti storici per i quali si procede. Cosa che andrà fatta, nel caso specifico, per accertare se i fatti oggetto dell'autorizzazione erano gli stessi alla base del riqualificato abuso d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È abuso del diritto l'ingiunzione improvvisa di canoni non richiesti

Locazione

Per 7 anni al conduttore non era stato richiesto alcun pagamento

Annarita D'Ambrosio

Può configurarsi come abuso del diritto la richiesta repentina di adempimento di una obbligazione per anni non richiesta. Da questo principio nasce la decisione della Cassazione 16743/2021 depositata il 14 giugno e relativa a canoni locativi non corrisposti, poi repentinamente richiesti dal locatore, in unica soluzione e quindi gravando il conduttore di una somma cospicua da corrispondere, circa 200mila euro.

Il caso era quello di una Srl a gestione familiare che aveva dato in affitto un appartamento della società al figlio del socio maggioritario, anch'egli socio. A seguito di una serie di vicissitudini familiari, la Srl aveva intimato dopo sette anni lo sfratto per mancato pagamento dei canoni e chiesto la corresponsione di tutti gli arretrati. Per la Corte di appello di Milano non è irrilevante il fatto che fosse stata omessa ogni richiesta di pagamento dalla stipula del contratto nel 2004 sino al 2011 (data della prima richiesta di sfratto per morosità). Quindi è dalla data del 2011 che deve calcolarsi la somma da corrispondere al locatore, non prima. In 29 fitte pagine, la Cassazione precisa che

va tenuto in debito conto sia il principio di «buona fede nell'esecuzione del contratto», quanto il dovere generale del «neminem laedere». Nel conduttore si era ingenerato «un affidamento nella remissione del diritto di credito da parte del locatore per fatti concludenti», non avendo nessuno richiesto per sette anni il pagamento del canone. Pertanto l'aver ingiunto poi la cifra per intero aveva prodotto danno solo al debitore, senza che venisse tra l'altro giustificato da parte del locatore il motivo della richiesta ritardata.

Per il principio della *Verwirkung* il ritardato esercizio del diritto imputabile al titolare costituisce un abuso

L'esercizio di un diritto non ne comporta la decadenza automatica, a meno che il ritardo non sia la conseguenza di una inequivoca rinuncia al diritto stesso. A far propendere i giudici verso le ragioni del conduttore oltre alla repentinità della richiesta, ha pesato il fatto che i motivi del ritardo non erano da addebitarsi, ad esempio, ad un'improvvisa necessità di liquidità da parte dell'azienda locatrice (in difficoltà per una pandemia, si legge nella sentenza). L'adempimento era stato richiesto dopo sette anni solo a causa di una più forte sopravvenuta conflittualità tra le parti, cioè per le tensioni tra padre e figlio relative alla società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizze vita, il contratto supera i diritti ereditari

Assicurazioni

Le Sezioni unite sciolgono il contrasto sui beneficiari «eredi legittimi»

Angelo Busani

Se in un contratto di assicurazione sulla vita il contraente indica quali beneficiari propri «eredi legittimi»: essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l'eredità (e, quindi, la prestazione dell'assicuratore loro spetta a prescindere dal fatto che essi accettino l'eredità o vi rinuncino); essi dividono l'indennizzo assicurativo «per teste» e non in base alle quote ereditarie;

se il contraente lascia testamento senza previsioni sulla prestazione dell'assicuratore, il testamento è ininfluente e i beneficiari dell'indennizzo assicurativo continuano a essere coloro cui che sarebbero chiamati all'eredità se la devoluzione ereditaria avvenisse con le regole della successione intestata.

Infine, se uno dei beneficiari premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazione dell'assicuratore si devolve agli eredi del beneficiario premorto, secondo le regole della successione ereditaria: l'indennizzo si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascuno nella successione del beneficiario premorto.

È questa la decisione cui le Sezioni Unite della Cassazione giungono nella sentenza 11421/2021 risolvendo il contrasto sul tema della polizza di assicurazione sulla vita nella quale il contraente individua i beneficiari dell'indennizzo assicurativo con espressioni del tipo «i miei eredi» o «i miei eredi legittimi».

La questione venne giudicata con una decisione identica nelle sentenze 9388/94 e 15407/00. In netto contrasto si pose la sentenza 19210/2015, con la quale venne deciso che dalla designazione, quali beneficiari, degli eredi legittimi, occorre presuntivamente derivare che il contraente abbia non solo voluto individuare i beneficiari dell'indennizzo assicurativo, ma anche determinare l'attribuzione dell'indennizzo in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi nell'eredità del contraente.

Le Sezioni Unite argomentano la loro decisione osservando che il diritto dei beneficiari alla prestazione dell'assicuratore è un diritto *iure proprio*, che deriva a loro vantaggio non dalla devoluzione ereditaria ma dal contratto di assicurazione e che la loro individuazione, con riferimento a coloro che saranno gli eredi del contraente, vale solo a specificare chi saranno i beneficiari dell'indennizzo assicurativo, senza che abbiano rilevanza le norme di ripartizione dell'eredità del contraente: quindi, non solo tra i beneficiari non si forma una comunione, ma il quantum dovuto dall'assicuratore si ripartisce per teste e non secondo le quote di partecipazione di ciascun beneficiario all'eredità del contraente.

Se, poi, uno dei beneficiari premuore all'assicurato, il diritto acquisito *iure proprio* dal soggetto premorto per effetto della stipula della polizza si devolve *iure hereditario*, come qualsiasi altro diritto al medesimo appartenente, con la conseguenza che la porzione dell'indennizzo assicurativo spettante al beneficiario premorto si ripartisce tra i suoi eredi secondo le regole della successione ereditaria: tra detti eredi si forma una comunione, alla quale essi concorrono in ragione delle quote che a ciascuno di essi spettano in applicazione delle regole ereditarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divieto possibile all'uso di aggregatori che copiano banche dati

Corte Ue

Ma solo se è pregiudicato l'ammortamento dell'investimento fatto

Marina Castellaneta

Gli aggregatori di contenuti disponibili sul web che copiano e indicizzano una parte sostanziale di una banca dati liberamente accessibile su internet, permettendo ai propri utenti di fare ricerche secondo specifici criteri, compiono «un'estrazione» e un «re-impiego» che può essere vietato da chi ha costituito la banca dati. Questo, però, solo nei limiti in cui c'è il rischio di un pregiudizio alle possibilità di ammortamento dell'investimento del costituente del database. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 3 giugno nella causa C-762/19, con la quale la Corte ha individuato i confini nell'attività di estrazione e i criteri per raggiungere un equilibrio tra accesso alle informazioni e tutela degli investimenti in un'attività sul web.

Chiedere l'intervento degli euro-giudici è stata la Corte regionale di Riga (Lettonia) alle prese con una controversia tra un'azienda che aveva costruito una banca dati la quale raccoglieva annunci di lavoro pubblicati da datori di lavoro e un'altra società che permetteva, sul proprio sito, la visualizzazione di un elenco di risultati generati (e anche dei meta tag) dal primo database. Di qui l'azione giudiziaria della prima società che imputava alla seconda azienda la violazione del diritto sui generis - riconosciuto dall'articolo 7 della direttiva 96/9 relativa alla tutela giuridica del-

le banche dati, recepita in Italia con decreto legislativo n. 169/1999 - che mira ad assicurare la protezione di un investimento rilevante di un costituente di una banca dati.

Questo riconoscimento punta a garantire un equilibrio tra tutela di un bene giuridico di cui è proprietario il costituente del database e libertà di accesso alle informazioni, che dà la possibilità di creare prodotti innovativi e incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione dei dati, favorendo lo sviluppo del mercato dell'informazione. Proprio per consentire quest'ultimo risultato, il diritto sui generis ha specifici li-

Al giudice nazionale l'accertamento sugli impegni di spesa da parte dell'imprenditore digitale

miti: la tutela della banca dati, infatti, è giustificata solo se viene dimostrato che il costituente della banca dati ha fatto un «investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo», rivolto alla ricerca degli elementi esistenti e alla riunione di questi dati nel database.

Il giudice nazionale deve accertare la presenza di investimenti rilevanti, tra i quali rientrano i mezzi diretti a conferire alla banca dati «la sua funzione di elaborazione dell'informazione», quelli destinati «alla disponibilità sistematica o metodica degli elementi contenuti in tale banca dati, nonché all'organizzazione della loro accessibilità individuale». In via preliminare, rispetto al pregiudizio sugli investimenti, il giudice interno dovrà procedere a qualificare l'azione della seconda azienda come «estrazione» e «reimpiego».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



UN APPUNTAMENTO DI

BONUS, 110% E AIUTI PER RIPARTIRE

SPECIALE TELEFISCO MERCOLEDÌ 23 GIUGNO ORE 9.00



Segui l'evento in diretta streaming. Tutte le info su isole24ore.com/telefisco-giugno

Il 23 giugno torna TELEFISCO. Con un'edizione speciale estiva che prende in esame le disposizioni a sostegno dell'economia che sono state varate dal Governo negli ultimi mesi e le altre novità fiscali del momento. Focus centrato, dunque, sulle relazioni degli esperti del Sole 24 Ore che prendono in esame gli aiuti alle imprese in funzione anti Covid, il superbonus 110%, le novità dichiarative, le regole su controlli e riscossione oltre alla disciplina Iva sull'e-commerce al via da luglio. Relazioni pratiche alle quali si accompagnano interventi istituzionali di confronto sull'attività del professionista. Un Forum dell'Esperto Risponde sarà poi dedicato ai quesiti degli utenti.

Tra le opzioni di partecipazione, Telefisco Base, gratuito con registrazione, consente la visione dei lavori in diretta. Per chi vuole approfondire sono, inoltre, disponibili due pacchetti a pagamento che permettono di approfondire i temi legati al superbonus del 110%, gli aiuti alle imprese e le dichiarazioni dei redditi. **Telefisco Plus** dà accesso alla differita e a 1 approfondimento tematico e dà diritto a 5 crediti formativi. **Telefisco Advanced** consente di accedere a tutti e 3 gli approfondimenti e dà diritto a 7 crediti formativi. I crediti formativi sono riconosciuti dai Consigli dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro.

Il bonus 110%: gli approfondimenti

Gli ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi

ACQUISTA SUBITO I PACCHETTI PLUS E ADVANCED A UN PREZZO RISERVATO

Il Sole **24 ORE**

24 ORE PROFESSIONALE

Radio24

EVENT PARTNER **Audi**

PARTNER TECNICO **Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Consiglio Nazionale dell'Ordine**

IN COLLABORAZIONE CON **Partner 24 ORE**

© RIPRODUZIONE RISERVATA